



## COMUNE DI ALBIATE

Cod. 10894

**Delibera N. 30 del 29/04/2021**

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA, E DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DELL'AREA DESTINATA A MERCATO - ANNO 2021.

### **VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

L'anno duemilaventuno addì ventinove del mese di aprile alle ore 23:55 in ALBIATE nella Residenza Comunale si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza dei Signori:

	Presenti	Assenti
Giulio Enea Cav. Redaelli	Sì	==
Gabriel Usai	Sì	==
Stefania Tessari	==	Sì
Yuri Volpi	Sì	==
Simonetta Vergani	Sì	==
Totale	4	1

Assume la presidenza il Sindaco: Giulio Enea Cav. Redaelli

Assiste il Segretario Comunale: Roncen Dott. Ivan il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

VISTO L'art. 48, comma 2 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" relativo alle competenze della Giunta Comunale;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, che disciplina la potestà regolamentare locale;

VISTO l'art. 1, commi da 816 ad 846 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) che istituisce a decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione, occupazione o esposizione pubblicitaria e canone mercatale che sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) ed il diritto sulle pubbliche affissioni (DPA), il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (C.I.M.P.) ed il canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8 del codice della strada, di cui al D.Lgs. 30.04.1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province, ed è comunque comprensivo di qualsiasi canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;

VISTO l'art. 1, comma 847 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale prevede che "Sono abrogati i capi I e II del Decreto legislativo n. 507/1993, gli articoli 62 e 63 del Decreto legislativo n. 446/1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del D.Lgs. n. 507/1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della Legge 16.05.1970, n. 281, e 8 del D.Lgs. 06.05.2011, n. 68";

VISTO l'art. 53, comma 16 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO l'art. 1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale prevede che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine sopra innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VISTO l'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

VISTO l'art. 30, comma 4 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 il quale ha differito al 30 aprile 2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali per il triennio 2021-2023;

DATO ATTO CHE:

- l'art. 1, comma 836 della legge n. 160/2019, dispone inoltre a decorrere dal 01.12.2021 la soppressione del servizio delle pubbliche affissioni;
- con la stessa decorrenza, l'obbligo previsto da leggi e regolamenti di affissione da parte delle pubbliche amministrazioni di manifesti contenenti comunicazioni istituzionali è sostituito dalla pubblicazione nei rispettivi siti *internet* istituzionali;
- i Comuni garantiscono in ogni caso l'affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti dedicati;
- nella legge n. 160/2019 non è contenuta alcuna disciplina del servizio di pubbliche affissioni, pertanto le norme di dettaglio in materia sono contenute nel regolamento relativo al Canone Unico in argomento;

VISTO il Regolamento per l'introduzione e l'applicazione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 9 del 29 aprile 2021;

VISTO il Regolamento del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 10 del 29 aprile 2021;

CONSIDERATO che, ai fini dell'applicazione del nuovo Canone, si rende necessario approvare le relative tariffe, nel rispetto dei parametri dettati dalla legge 160/2019, tenendo altresì conto della disposizione dettata dall'art. 1, comma 817 della stessa legge, in base al quale il Canone dovrà essere disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dalle entrate che verranno sostituite dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;

PRESO ATTO che la legge n. 160/2019 prevede che:

- a) La tariffa *standard annua*, al metro quadrato, per occupazione di suolo o diffusione di mezzi pubblicitari nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare, per Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, è di euro 30,00 (art. 1, comma 826);
- b) La tariffa *standard giornaliera*, al metro quadrato per giorno, di occupazione di suolo o diffusione di messaggi pubblicitari, per Comuni della medesima fascia di popolazione di cui al punto a) è di euro 0,60 (art. 1, comma 827);
- c) La tariffa forfettaria per utenza per le occupazioni permanenti, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità (quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e di altri servizi a rete), per Comuni fino a 20.000 abitanti è pari ad euro 1,50 (art. 1, comma 831);

VISTO l'art. 1, commi da 837 a 843 della stessa legge che dettano la disciplina specifica per il canone destinato ai mercati, anch'esso decorrente dal 2021;

PRESO ATTO che la norma precisa, al comma 838, che il canone destinato alle aree mercatali si applica in deroga delle disposizioni concernenti il cosiddetto "canone unico". A differenza di quest'ultimo, il canone per i mercati sostituisce non solo il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, ma anche la TARI, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee;

VISTO che la medesima Legge n. 160/2019 stabilisce per questo prelievo, relativamente ai Comuni con con popolazione fino a 10.000 abitanti:

- a) La tariffa standard annua, di euro 30,00 (art. 1, comma 841);
- b) La tariffa standard giornaliera, di euro 0,60 (art.1, comma 842). Tale tariffa è applicata in misura frazionata per ore, fino ad un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo ed in ragione della superficie occupata (comma 843);

VISTO inoltre che i Comuni, ai sensi del medesimo comma 843, possono prevedere riduzioni fino all'azzeramento del canone di cui al comma 837, esenzioni e aumenti nella misura massima del 25 per cento delle medesime tariffe. Per le occupazioni dei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione dal 30 al 40 per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente;

VISTO l'art. 42, comma 2, lett. f) D.Lgs. 18 agosto 2000, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, nonché alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

RITENUTO pertanto che, in assenza di una specifica normativa contraria, come invece approvata dal Legislatore ai fini IMU e TARI, la competenza all'approvazione delle tariffe del nuovo Canone deve intendersi attribuita alla Giunta Comunale;

VISTO il prospetto delle tariffe predisposto a tal fine da parte dell'Ufficio Tributi e ritenuto che lo stesso sia condivisibile al fine di garantire un gettito pari a quello conseguito dalle entrate che verranno sostituite dal nuovo Canone;

CONSIDERATO che la sostanziale conservazione delle tariffe applicate nell'anno 2020, ove possibile, risponde inoltre all'esigenza di perseguire l'invarianza di gettito, allo scopo di garantire gli equilibri di bilancio;

DATO ATTO che gli obiettivi sopra descritti sono perseguiti individuando le tariffe base per l'anno 2021 cui saranno applicati i coefficienti moltiplicatori che tengono in considerazione l'importanza delle aree, degli spazi e del beneficio economico traibile dall'occupazione o dal messaggio pubblicitario secondo le determinazioni regolamentari adottate;

RITENUTO di approvare le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione, occupazione o esposizione pubblicitaria, del canone per i mercati e del servizio di pubbliche affissioni, così come esposte nel prospetto di cui all'Allegato C), allegato alla presente deliberazione e parte integrante e sostanziale della stessa, con efficacia dal 1° gennaio 2021;

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari;

DATO ATTO che il presente atto sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente;

VISTI gli allegati pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica (Allegato A) e contabile (Allegato B) espressi dal Responsabile del Settore Economico Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

### **DELIBERA**

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare con la presente deliberazione, ai sensi della Legge n. 160/2019 e dei Regolamenti approvati con deliberazione n° 9 del 29 aprile 2021 e deliberazione n° 10 del 29 aprile 2021, i coefficienti di calcolo e le tariffe per l'anno 2021 da applicare al:
  - a) Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;
  - b) Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;
  - c) Servizio delle pubbliche affissioni che il Comune di Albate effettuerà secondo le tariffe di cui alla presente deliberazione e delle previsioni contenute nel regolamento comunale di disciplina, approvato con la citata deliberazione del Consiglio Comunale n° 9 del 29 aprile 2021;
3. di dare atto che le tariffe di cui al punto 2) sono riepilogate nel prospetto di cui all'Allegato C) alla presente deliberazione, e parte integrante e sostanziale, hanno decorrenza dal 1° gennaio 2021 e sostituiscono i precedenti prelievi a titolo di Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), Imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e diritti sulle pubbliche affissioni (DPA);
4. di dare atto che entro il termine del 30 giugno 2021 vengano eseguite dall'ufficio competente le operazioni di determinazione degli importi definitivi a titolo del nuovo canone dovuti, con esecuzione dei conguagli e/o degli eventuali rimborsi rispetto alle precedenti tariffe dei prelievi sostituiti;
5. di pubblicare la presente deliberazione sul sito *internet* istituzionale dell'Ente e di darne la più ampia diffusione;
6. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.).

**Allegati:**

- A) Parere tecnico
- B) Parere contabile
- C) Tariffe Canone Unico 2021

29/04/2021

**Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue**

IL PRESIDENTE

Giulio Enea Cav. Redaelli

IL SEGRETARIO COMUNALE

Roncen Dott. Ivan

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.)*



## COMUNE DI ALBIATE

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA, E DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DELL'AREA DESTINATA A MERCATO - ANNO 2021.

---

### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

In merito alla proposta di delibera di cui all'oggetto sopra indicato, in base all'art. 49 comma 1 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 esprimo parere, vista la regolarità tecnica: **FAVOREVOLE**

IL RESPONSABILE - Settore Economico Finanziario  
Bruna Fiorella

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.)*

---





**COMUNE DI ALBIATE**

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA, E DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DELL'AREA DESTINATA A MERCATO - ANNO 2021.**

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA**

**FAVOREVOLE**

Relativamente alla regolarità contabile di cui sopra, ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Albate, 29/04/2021

Il Responsabile di Settore  
Bruna Fiorella

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.)*

**TARIFFE CANONE UNICO ANNO 2021**

Riportiamo qui di seguito la tariffa base ai sensi dell'art. 1 commi 826 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019 n.160 per i comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti.

	TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO O METRO LINEARE	
ANNUALE	€	30,00
GIORNALIERA	€	0,60

Come previsto dal Regolamento Comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria le strade e le aree comunali sono suddivise in categorie (Allegato A del Regolamento).

Ad esse vengono applicati i seguenti coefficienti moltiplicatori:

ANNUALE		PUBBLICITA'	OCCUPAZIONI SUOLO / MERCATO
	CATEGORIE	COEFFICIENTE MOLTIPLICATORE	COEFFICIENTE MOLTIPLICATORE
	1° categoria	1	1
	2° categoria	1	0,5

GIORNALIERA		PUBBLICITA'	OCCUPAZIONI SUOLO / MERCATO
	CATEGORIE	COEFFICIENTE MOLTIPLICATORE	COEFFICIENTE MOLTIPLICATORE
	1° categoria	1	1
	2° categoria	1	0,5

Pertanto le tariffe base vengono così rimodulate:

ANNUALE		PUBBLICITA'	OCCUPAZIONI SUOLO / MERCATO
	CATEGORIE	TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO	TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO O METRO LINEARE
	1° categoria	€ 30,00	€ 30,00
	2° categoria	€ 30,00	€ 15,00

GIORNALIERA		PUBBLICITA'	OCCUPAZIONI SUOLO / MERCATO
	CATEGORIE	TARIFFA GIORNALIERA PER METRO QUADRATO	TARIFFA GIORNALIERA PER METRO QUADRATO O METRO LINEARE
	1° categoria	€ 0,60	€ 0,60
	2° categoria	€ 0,60	€ 0,30

Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa è maggiorata del 50 per cento.

Qui di seguito sono riportati i coefficienti specifici per le singole tipologie di esposizione pubblicitaria e occupazione di suolo:

PUBBLICITA' E AFFISSIONI							
TIPOLOGIA DI ESPOSIZIONE		COEFF. ANNO	COEFF. GIORNO	PRIMA CATEGORIA		SECONDA CATEGORIA	
				ANNUALE	GIORNO	ANNUALE	GIORNO
1	esposizione pubblicitaria fino a 1 mq	0,4000	0,0800	€ 12,00	€ 0,05	€ 12,00	€ 0,05
2	esposizione pubblicitaria > 1 mq fino a 5,5 mq	0,6666	0,1333	€ 20,00	€ 0,08	€ 20,00	€ 0,08
3	esposizione pubblicitaria > 5,5 mq fino a 8,5 mq	0,8334	0,1667	€ 25,00	€ 0,10	€ 25,00	€ 0,10
4	esposizione pubblicitaria > 8,5 mq	1,1666	0,2333	€ 35,00	€ 0,14	€ 35,00	€ 0,14
5	Autoveicoli con portata < 3000 kg	1,6666	-	€ 50,00	-	€ 50,00	-
6	Autoveicoli con portata < 3000 kg (rimorchio)	1,6666	-	€ 50,00	-	€ 50,00	-
7	Autoveicoli con portata > 3000 kg	2,5000	-	€ 75,00	-	€ 75,00	-
8	Autoveicoli con portata > 3000 kg (rimorchio)	2,5000	-	€ 75,00	-	€ 75,00	-
9	Motoveicoli e altri veicoli	0,8333	-	€ 25,00	-	€ 25,00	-
10	Pubblicità realizzata con pannelli luminosi fino a 1 mq (conto terzi)	1,1666	0,2333	€ 35,00	€ 0,14	€ 35,00	€ 0,14
11	Pubblicità realizzata con pannelli luminosi > 1 mq (conto terzi)	1,6666	0,3333	€ 50,00	€ 0,20	€ 50,00	€ 0,20
12	Pubblicità realizzata con pannelli luminosi fino a 1 mq (conto proprio)	0,5833	0,1167	€ 17,50	€ 0,07	€ 17,50	€ 0,07
13	Pubblicità realizzata con pannelli luminosi > 1 mq (conto proprio)	0,8333	0,1667	€ 25,00	€ 0,10	€ 25,00	€ 0,10
14	Striscione traversante la strada a giorno fino a 1 mq	-	1,3300	-	€ 0,80	-	€ 0,80
15	Striscione traversante la strada a giorno > 1 mq	-	1,9950	-	€ 1,20	-	€ 1,20
16	Pubblicità realizzata con aeromobili a giorno	-	85,0000	-	€ 51,00	-	€ 51,00
17	Pubblicità realizzata con palloni frenati e simili a giorno	-	41,6700	-	€ 25,00	-	€ 25,00
18	Volantinaggio per persona a giorno	-	4,1600	-	€ 2,50	-	€ 2,50
19	Pubblicità sonora per postazione a giorno	-	15,0000	€ 12,00	€ 9,00	€ 12,00	€ 9,00
AFFISSIONI							
20	Manifesto 70 x 100	-	0,1600	-	€ 0,10		
21	Manifesto 70 x 100 (meno di 50 fogli 70x100)	-	0,2500	-	€ 0,15		
22	Manifesto 100 x 140	-	0,5000	-	€ 0,30		
23	Manifesto 100 x 140 (meno di 50 fogli 70x100)	-	0,7500	-	€ 0,45		
24	Manifesto 140 x 200 – 200 x 140	-	1,0000	-	€ 0,60		
25	Manifesto 140 x 200 – 200 x 140 (meno di 50 fogli 70x100)	-	1,5000	-	€ 0,90		
26	Manifesto 600 x 300	-	10,8400	-	€ 6,50		
27	Manifesto 600 x 300 (meno di 50 fogli 70x100)	-	13,3333	-	€ 8,00		
28	Maggiorazione illuminata. Importo fisso per campagna affissionale			€ 30,00			

Allegato C)

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE		COEFF. ANNO	COEFF. GIORNO	PRIMA CATEGORIA		SECONDA CATEGORIA	
				ANNUALE	GIORNO	ANNUALE	GIORNO
1	Occupazione generale di suolo	0,7333	1,8400	€ 22,00	€ 1,10	€ 11,00	€ 0,55
2	Occupazione generale di sottosuolo e soprasuolo	0,2500	0,6666	€ 7,50	€ 0,40	€ 3,75	€ 0,20
3	Attività edilizia	-	0,9200	-	€ 0,55	€ -	€ 0,28
4	Venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto	-	0,9200	-	€ 0,55	€ -	€ 0,28
5	Distributori automatici di tabacchi (solo 1° categoria)	0,3500	-	€ 10,50	-	€ -	-
6	Distributori automatici di tabacchi (solo 2° categoria)	0,5333	-	€ -	-	€ 8,00	-
7	Distributori di carburanti < 3000 litri	5,1000	-	€ 38,25	-	€ 19,13	-
8	Distributori di carburanti > 3000 litri (maggiorazione 1/4 ogni 1000 litri o frazione)	5,1000	-	€ 9,56	-	€ 4,78	-
9	Occupazioni con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità	1,0000	-	€ 1,50	-	€ -	-
10	Occupazione di sottosuolo derivante da particolari/specifiche concessioni	5,0000	-	€ 150,00	-	€ 75,00	-
COEFFICIENTI AGGIUNTIVI							
a	Occupazione temporanee di durata oltre i 14 giorni	-	0,50				

MERCATO					
TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE		COEFF. ANNO	COEFF. GIORNO	CATEGORIA UNICA	
				ANNUALE	GIORNO
1	Tariffa area mercatale	1,00	1,00	€ 30,00	€ 0,60
2	Tariffa oraria area mercatale (1/9 tariffa giornaliera)				€ 0,07
3	Mercato - 8h alimentare (applicare ulteriore riduzione 30% per ricorrente)		0,61		€ 0,33
4	Mercato - 8h non alimentare (applicare ulteriore riduzione 30% per ricorrente)		0,35		€ 0,19
5	Spunta mercato (solo per occupazione di spazi non soggetti a concessione)	€ 6,00			



## COMUNE DI ALBIATE

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 30 DEL 29/04/2021**

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA, E DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DELL'AREA DESTINATA A MERCATO - ANNO 2021.**

### **ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'**

Si attesta che la predetta deliberazione:

- **in data odierna è stata pubblicata** all'albo pretorio on line ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e vi rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi dal 05/05/2021 al 20/05/2021;
- **è esecutiva ad ogni effetto**, ai sensi dell'art 134, quarto comma, del citato D.Lgs. 267/2000

Albate, 05/05/2021

Il Segretario Comunale  
Dott. Ivan Roncen